



REGIONE PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
COMUNI DI GRAVINA IN PUGLIA E ALTAMURA



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo Parco eolico "Silvium" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

Relazione asseverata circa la non interferenza con aree percorse dal fuoco L.353/2000

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0477	A	R18	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
febbraio 2022	prima emissione	GMA	GMA	GDS

PROPONENTE



wpd Silvium s.r.l.

Corso d'Italia 83
00198 Roma (RM)
Tel: +39 06 960 353 01
wpdsilviumsr1@legalmail.it
P.IVA. 16496431004

PROGETTAZIONE



F4 ingegneria srl

via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni Di Santo)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).





Sommario

1	Introduzione	2
2	Coerenza del progetto con la Legge quadro in materia di incendi boschivi L. 21 novembre 2000, n. 353	4



1 Introduzione

Proprietario del parco eolico e richiedente

Wpd Silvium Srl con sede legale in Corso d'Italia 83, CAP 00198 Roma, domicilio digitale/PEC wpdsilviumsrl@legalmail.it, P.IVA 16496431004, numero repertorio economico amministrativo (REA) RM – 1659449.

Il sottoscritto Tecnico abilitato

Ing. Giovanni DI SANTO, nato a Potenza il 26.04.1973, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1895, Codice Fiscale DSNGNN73D26G942I; sede studio professionale in Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza **C/O F4 ingegneria S.r.l.**

PREMETTE quanto segue

F4 ingegneria Srl, in qualità di Consulente, è stata incaricata dalla società proponente di redigere il progetto definitivo per la costruzione di un nuovo parco eolico denominato "Silvium" e relative opere di connessione alla RTN, localizzato nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Altamura (BA).

Il progetto proposto prevede l'installazione di 6 nuovi generatori eolici ciascuno di potenza nominale fino a 6.6 MW, in linea con i più elevati standard tecnici presenti sul mercato, per una potenza installata complessiva pari a 39.6 MW.

L'energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso la rete di elettrodotti in cavo interrato in alta tensione (36 kV), verrà convogliata presso una futura SE RTN di smistamento a 150 kV, localizzata nel territorio comunale di Altamura, da inserire in entra – esce alla linea 150 kV "Matera nord – Altamura".

Opere indispensabili necessarie alla realizzazione dell'impianto sono:

- le linee elettriche in cavo interrato esercite alla tensione di 36 kV, con tutti i dispositivi di sezionamento e protezione necessari;

L'energia elettrica prodotta a 690 V in c.a. dagli aerogeneratori installati sulle torri, viene trasformata a 36 kV (da un trasformatore all'interno di ciascun aerogeneratore) e quindi immessa in una rete in cavo interrato sempre a 36 kV per il trasporto al punto di consegna prima dell'immissione nella rete TERNA (RTN) di alta tensione a 150 kV, in corrispondenza di una nuova Stazione Elettrica (SE) a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV "Matera nord – Altamura".

Opere accessorie, e comunque necessarie per la realizzazione del parco eolico, sono le strade di collegamento e accesso (piste), nonché le aree realizzate per la costruzione delle torri (aree lavoro gru o semplicemente piazzole). Terminati i lavori di costruzione, strade e piazzole saranno ridotte nelle dimensioni (con ripristino dello stato dei luoghi) ed utilizzate in fase di esercizio e manutenzione dell'impianto. Per l'opera in progetto è previsto un procedimento di AU ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.

Ciò premesso,



DICHIARA ED ASSEVERA

che le aree agricole interessate dall'intervento (aerogeneratori ed opere connesse) ricadenti nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA) ed Altamura (BA) **non rientrano nel Catasto Aree Percorse dal Fuoco relativo agli anni 2005-2020, di cui è stata possibile la consultazione attraverso le certificazioni richieste dal proponente.**

Per i dettagli si rimanda alla sezione seguente, facente parte integrante della presente Asseverazione

Potenza, 25 febbraio 2022

Il Tecnico
ing. Giovanni Di Santo



2 Coerenza del progetto con la Legge quadro in materia di incendi boschivi L. 21 novembre 2000, n. 353

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, prevedendo che le regioni approvino il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a. le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b. le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c. le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d. i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e. gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f. le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g. gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i. la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- j. le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- k. le esigenze formative e la relativa programmazione;
- l. le attività informative;
- m. la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

La legge quadro definisce in termini oggettivi un incendio boschivo come *"un fuoco con tendenza ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"*.

La norma definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, stabilendo, in particolare, dei vincoli temporali che ne regolano l'utilizzo:

- vincolo quindicennale: le aree interessate da incendio non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, anche se è consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;



- un vincolo decennale: è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; nelle zone boscate sono altresì vietati il pascolo e la caccia;
- un vincolo quinquennale: sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, anche le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche (salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente negli altri casi, per situazioni di dissesto idrogeologico e per quelle in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

La legge stabilisce che i comuni devono provvedere al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco per l'apposizione dei suddetti vincoli.

Le opere in progetto non attraversano aree percorse dal fuoco censite dai comuni di Gravina in Puglia e Altamura.




Figura 1. Aree percorse dal fuoco